



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore SATAS

Il direttore


**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
COMPLESSIVA DELLA STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO PER L’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA E DELLA
RELATIVA LOGISTICA**

CAPITOLATO DI GARA

A - PARTE GENERALE


Servizio Acquisti di Area Vasta
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39 051.6079937 Fax +39 051.6079989
Pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39 051.6225111 Fax +39 051.6584923
Codice Fiscale e Partita Iva: 02406911202



INDICE

Articolo 1	Oggetto del Servizio.....	4
Articolo 2	Sopralluogo	5
Articolo 3	Durata del servizio	6
Articolo 4	Valore e ammontare complessivo dell'appalto. Dati di riferimento per la quantificazione del servizio	6
Articolo 5	Locali	8
Articolo 6	Attrezzature	10
Articolo 7	Clausole Sociali.....	12
Articolo 8	Personale	13
Articolo 9	Scioperi e assemblee sindacali – continuità di servizio	14
Articolo 10	Obbligo di riservatezza e Trattamento dei dati	14
Articolo 11	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	16
Articolo 12	Polizze assicurative	17
Articolo 13	Garanzia Definitiva	18
Articolo 14	Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario.....	19
Articolo 15	Obblighi a carico della Stazione Appaltante	20
Articolo 16	Verifiche e Controlli.....	20
Articolo 17	Non conformità e Penali	21
Articolo 18	Fatturazione, pagamento e ordini.....	23
Articolo 19	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Articolo 20	Modifiche del contratto in corso di esecuzione	26
Articolo 21	Subappalto.....	27
Articolo 22	Revisione dei prezzi	27
Articolo 23	Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti	29
Articolo 24	Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa	29
Articolo 25	Recesso dal contratto	30
Articolo 26	Esecuzione o completamento del servizio nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	30
Articolo 27	Domicilio dell'Aggiudicatario	31
Articolo 28	Norme regolatrici	31
Articolo 29	Clausole contrattuali allegate all'Intesa del 19 giugno 2018 per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e l'AUSL di Bologna, l'AOU di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'AUSL di Imola	31
Articolo 30	Foro competente.....	33



Il Capitolato di Gara si compone del presente documento, A - PARTE GENERALE, e del documento B - PARTE SPECIALE, nonché degli allegati: DUVRI Ricognitivo Sterilizzazione e planimetrie della Centrale di Sterilizzazione e dei Tunnel del Policlinico.

Il Capitolato, così composto, contiene gli standard minimi di servizio che l'Aggiudicatario dovrà garantire in corso di contratto.

Glossario:

Il presente Glossario è valido ed applicabile a tutto il Capitolato, ivi compresa la Parte Speciale.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) cui sono stati trasferiti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), soppressa dall'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Operatore economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (art. 1 comma 1 lett. l) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.).

Candidato: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione (art. 1 comma 1 lett. s) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.). Può essere definito anche "offerente" o "concorrente".

Aggiudicatario: un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione (art. 1 comma 1 lett. n) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.). Può essere definito anche Appaltatore/Fornitore. Stipula un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture con la stazione appaltante ovvero un contratto di concessione di lavori o di servizi con l'ente concedente.


Azienda: IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola; è la stazione appaltante/committente, che affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ed è tenuta, nella scelta del contraente, al rispetto del codice (art. 1 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.).

Responsabile unico del progetto (RUP): nominato, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice (art. 15 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.). Svolge i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e all'Allegato I.2 al medesimo D.Lgs., nonché le funzioni e i compiti del Direttore dell'Esecuzione per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture (art. 114 comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.), tranne che per quelli individuati dall'Allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (art. 114 comma 8 D.Lgs. citato).

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., il DEC è diverso dal RUP per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs., e svolge le attività e i compiti di cui all'art. 31 dell'Allegato citato. È nominato dalla stazione appaltante su proposta del RUP.

Responsabile di Commessa: anche definito Project Manager, è una figura professionale qualificata individuata dall'Aggiudicatario ed ha un ruolo di gestione operativa dell'appalto.

Centro di Utilizzo – CDU/C.D.U. (o “Centro di Costo” – CDC/C.D.C.): la minima unità autonoma funzionale periferica della stazione appaltante (unità operativa semplice o complessa, struttura socio-assistenziale, ambulatori, singole specialità chirurgiche) che utilizza dispositivi per



attività sanitarie o ausiliarie. Pur contabilmente autonomo, afferisce ad un “Centro di Responsabilità” che è la massima aggregazione e di solito corrisponde ad un Dipartimento.

CDS: acronimo di Centrale di Sterilizzazione (o “Centrale”) situata presso il Pad. 5 “Nuove Patologie – Polo Chirurgico e dell’Emergenza”, ala H, piano primo.

DM: acronimo di “Dispositivo Medico” (la relativa definizione è riportata nel Capitolato di Gara – B - Parte Speciale, *sub* “Definizioni Tecniche”).

DPI: acronimo di “dispositivo di protezione individuale”, cioè qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.). Non costituiscono, invece, DPI, tra l’altro, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (art. 74 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.).

DUVRI: acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” che il datore di lavoro committente elabora ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

ss.mm.ii.: acronimo per “successive modificazioni ed integrazioni”.

S.P.P.: acronimo di “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” definito dall’art. 2 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

U.O.: acronimo di “Unità Operativa” (al plurale UU.OO.). Le Unità Operative possono essere definite come strutture organizzative complesse del Dipartimento, che aggregano risorse professionali di tipo medico, infermieristico, tecnico, amministrativo e finanziario ed assicurano la direzione e l’organizzazione delle attività di competenza nel rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri definiti nell’ambito del Dipartimento di appartenenza. Comprendono Reparti, Blocchi Operatori, Servizi, Ambulatori, Direzione, ecc..

U.P.: acronimo di “Unità di Prelievo” consta di una “Descrizione UP” e di un “Codice UP” alfanumerico. È la minima unità di spesa all’interno del Centro di Costo (C.D.C.) da cui dipende. È costituita da uno o più luoghi fisici, ovvero i vani dell’anagrafica tecnica, che sono l’unità anagrafica minima.

Articolo 1 Oggetto del Servizio


Il presente capitolato ha ad oggetto il servizio di gestione complessiva della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico e della relativa logistica, come specificatamente descritto di seguito e nella parte speciale B facente parte del capitolato.

Il servizio per la gestione complessiva della sterilizzazione dovrà essere svolto principalmente in locali messi a disposizione dall’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, che dovranno essere rilevati nello stato di fatto in cui si trovano, comprese le attrezzature e gli arredi ivi presenti.

Più dettagliatamente, il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- a) **Gestione del servizio completo di ricondizionamento e sterilizzazione** (intendendosi per ricondizionamento tutte le procedure effettuate per portare un dispositivo medico alle condizioni di uso – decontaminazione, lavaggio, risciacquo, asciugatura, manutenzione, confezionamento, sterilizzazione) **dei dispositivi medici riutilizzabili**, secondo le necessità dell’Azienda. Si precisa che è compreso sia il servizio di sterilizzazione a vapore che a gas plasma e sterilizzazione ad ETO (ossido di etilene). L’Aggiudicatario deve garantire la gestione e conduzione della Centrale di Sterilizzazione e gestione del flusso di Dispositivi Medici e strumentario chirurgico inviato in manutenzione da chi si occupa della manutenzione stessa, con proprio personale, nonché il lavaggio e il confezionamento del materiale destinato alla sterilizzazione ad ossido di etilene, come indicato nella parte speciale dedicata al servizio.

Sono ricompresi nel servizio, il lavaggio e la termo-disinfezione/sterilizzazione degli



zoccoli autoclavabili e altri dispositivi medici riutilizzabili (es. caschi respiratori, ecc.), nonché la fornitura di appositi contenitori per il trasporto degli stessi, da e per la Centrale di Sterilizzazione. È a carico dell'Aggiudicatario anche la fornitura di tutti i prodotti per la decontaminazione, ivi compresi quelli per i Blocchi Operatori/Unità Operative/Servizi, lavaggio e disinfezione, confezionamento, ecc., nonché la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al corretto svolgimento del servizio.

Nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario per eventuali lavori di miglioria dei locali, degli arredi e delle attrezzature eventualmente apportati in corso di vigenza contrattuale.

- b) **Gestione del servizio di logistica dello strumentario chirurgico.** Il servizio, attivo sulle 24H e 365/366 giorni l'anno, prevede il ritiro ordinario, a chiamata ed in urgenza, dai punti di raccolta dei Blocchi Operatori e delle diverse Unità Operative, e il trasporto presso la Centrale di Sterilizzazione dei Dispositivi Medici usati e di tutti gli altri materiali che devono essere ricondizionati e sterilizzati, e la successiva riconsegna dei dispositivi ricondizionati e sterilizzati ai diversi punti di raccolta. Sono ricompresi nel servizio anche i trasporti di materiale sterile tra i Blocchi Operatori rientranti nella logistica a chiamata.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere rese con elevati standard qualitativi, nel rispetto della massima economicità ed efficienza.

La qualità delle prestazioni deve essere garantita nei singoli processi di lavorazione relativamente a ciascuna delle attività costituenti il servizio, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie e della continuità del servizio. L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire il minor impatto ambientale possibile, anche attraverso soluzioni e metodologie conformi a quanto previsto nei D.M. contenenti i Criteri Ambientali Minimi, laddove applicabili.

Articolo 2 Sopralluogo

Al fine di una più idonea e consapevole formulazione dell'offerta, si consiglia agli Operatori Economici partecipanti l'effettuazione di un sopralluogo presso i locali di destinazione indicati nel capitolato, per prendere visione dei locali, delle attrezzature, degli accessi e dei percorsi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: acquisti@pec.aosp.bo.it alla c.a. del Responsabile della SSD Gestione Servizi Appaltati dell'IRCSS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, entro le ore 12:00 del ventesimo giorno precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.


Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai Concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'Operatore Economico, munito di documento di identità in corso di validità, o da soggetto diverso in forza di apposita delega alla rappresentanza dell'Operatore Economico, corredata dal proprio documento di identità in corso di validità e dalla copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti; in tale evenienza la stazione appaltante non rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli Operatori Economici raggruppati, consorziati, GEIE o aggregati in rete, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli Operatori Economici



che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, il GEIE o l'aggregazione in rete, purché munito di relativa delega da parte di almeno uno di detti Operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., il sopralluogo deve essere svolto da un soggetto munito di delega conferita dal consorzio, oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.

Espletato il sopralluogo, la stazione appaltante rilascerà la relativa attestazione.

Fermo che la mancata effettuazione del sopralluogo, facoltativo, non è causa di esclusione dalla procedura di gara, qualora lo stesso non venisse svolto, si intendono conosciuti dall'Operatore Economico tutti gli aspetti e i presupposti per la formulazione dell'offerta; pertanto, dopo la presentazione della stessa, l'Operatore Economico non potrà sollevare obiezioni, né avanzare pretese in ordine all'ignoranza o inconsapevolezza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta.

Gli Operatori Economici, con la presentazione delle offerte, confermano di aver preso visione, con il sopralluogo, dei luoghi di destinazione indicati nel capitolato, ovvero, ove non eseguito, di avere comunque piena cognizione di tutti gli elementi che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio da appaltare.

Articolo 3 Durata del servizio


La durata del servizio, escluse le eventuali opzioni di cui all'art. 20 del presente capitolato, a cui si fa espresso rinvio e che l'Azienda si riserva di esercitare, è di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, o dalla data in cui l'Azienda potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni da rendere anticipatamente per motivate ragioni della stessa, fermo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (comma 8 dell'art. 17 del medesimo Decreto).

L'esecuzione del contratto inizierà sempre prima della relativa stipula, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 (comma 8 dell'art. 17 cit.).

L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovo, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi.

Si precisa che la durata dell'appalto, e delle altre opzioni temporali, è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto - previo costante monitoraggio economico del contratto supportato dal DEC -, la stazione appaltante ha anche la facoltà di esercitare l'opzione di conservare l'efficacia del medesimo contratto fino all'esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre la data di subentro di altro contraente.

Articolo 4 Valore e ammontare complessivo dell'appalto. Dati di riferimento per la quantificazione del servizio



	Fabbi sogni 12 mesi	Prezzo unitario a base d'asta	Importo complessivo base d'asta mesi 24 €	Rinnovo per mesi 24 €	Proroga per 12 mesi (opzione) €	Proroga tecnica per 12 mesi €	Quinto d'obbligo (20%) €	Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (50%) €	Clausola Rinegoziazione (80%) €	Valore massimo stimato €
Centrale di sterilizzazione	32.500	€ 70,50	4.582.500,00	4.582.500,00	2.291.250,00	2.291.250,00	2.749.500,00	6.873.750,00	10.998.000,00	34.368.750,00
Logistica a canone	Annuo	€ 240.000,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	288.000,00	720.000,00	1.152.000,00	3.600.000,00
Logistica a chiamata	5.000	€ 11,70	117.000,00	117.000,00	58.500,00	58.500,00	70.200,00	175.500,00	280.800,00	877.500,00
TOTALE SERVIZI			5.179.500,00	5.179.500,00	2.589.750,00	2.589.750,00	3.107.700,00	7.769.250,00	12.430.800,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	annuo	€ 268,00	536,00	536,00	268,00	268,00				1.608,00
TOTALE COMPLESSIVO €			5.180.036,00	5.179.500,00	2.589.750,00	2.589.750,00	3.107.700,00	7.769.250,00	12.430.800,00	38.847.858,00

Tutti i valori sono IVA esclusa.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera complessivi (centrale di sterilizzazione e logistica) che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 1.834.433,41** (importo annuo) prendendo a riferimento le tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative ai "CCNL Lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici", affini alla Centrale di Sterilizzazione e il "CCNL Multiservizi" per la Logistica.

Il costo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto al ribasso, è di € 268,00 annui, così come dettagliato nella tabella sopra riportata.


L'appalto è finanziato con fondi dell'Azienda.

Il costo del servizio per la Centrale di Sterilizzazione è dato dal **valore unitario ad intervento chirurgico** che è pari ad un massimo di **€ 70,50** (IVA esclusa), per un numero di interventi presunti annui pari a **32.500**. Il valore è comprensivo di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento del servizio di sterilizzazione complessivo.

Si premette che la quantificazione economica del costo del servizio è stata effettuata sulla base del numero certificato di interventi chirurgici (procedure primarie in degenza, day hospital e ambulatoriali) effettivamente svolti, che l'Azienda estrapola dal registro operatorio informatizzato (procedura OrmaWeb), che potrà, in corso d'appalto, essere sostituito da analogo sistema informativo/informatico, tenuto conto di quelli effettivamente processati in Centrale. Sono esclusi ad esempio le procedure intravitali, le CPAP, ecc..

Nel 2024, gli interventi chirurgici, che hanno comportato una gestione della sterilizzazione nella Centrale, sono stati:

BLOCCO OPERATORIO	INTERVENTI ANNO 2024
BLOCCO P.M.A.	1.619
OCULISTICA	3.920
ORTOPEDIA	435
OSTETRICIA - GINECOLOGIA	2.916
PEDIATRIA	2.791
PIASTRA A - POLO CHIRURGICO 3 PIANO	3.564
PIASTRA B - POLO CHIRURGICO 2 PIANO	4.545



POLO CTV	2.950
UROLOGIA	3.320
BLOCCO SALA ISTEROSCOPICA	2.224
CENTRO LASER	2.241
DERMATOLOGIA - AMBULATORI CHIRURGICI	1.064
DAY SURGERY PAD.2*	205

* Attività riferita ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024

Tutti quei servizi non direttamente collegati, in termini di volume agli interventi chirurgici e facenti riferimento in particolare alle attività di reparto e alle diagnostiche, dovranno, comunque, essere considerati nel dimensionamento della Centrale di Sterilizzazione. Si fa espresso rinvio per il dimensionamento della stessa al Capitolato d'Appalto - Parte Speciale Servizi art. 1.1.

In corso d'appalto, per ragioni di carattere non prevedibile e non valutabile a priori (es. emergenza sanitaria) o per scelte organizzative che mutano l'attuale assetto aziendale in termini di spazi, di strutture, di servizi e prestazioni erogate, ecc. potranno esserci eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia degli interventi chirurgici o di unità sterili. Lo scostamento potrebbe essere rappresentato sia da un incremento, che un decremento dell'attività operatoria, che potrebbe incidere sull'attività della Centrale di Sterilizzazione.

L'obiettivo da raggiungere con la logistica, in sinergia tra Azienda ed Aggiudicatario, è assicurare che la movimentazione di tutti i materiali avvenga secondo i più alti livelli di efficienza ed efficacia qualitativa, in modo che quanto prelevato dal punto di partenza venga consegnato nei tempi concordati, preservandone l'integrità, in ciascun punto di arrivo predefinito di destinazione.

Il costo della **Gestione del servizio di logistica dello strumentario chirurgico** è dato da un canone annuo massimo di € 240.000,00 IVA esclusa, e da un costo a tratta (servizio a chiamata) pari a massimo € 11,70 IVA esclusa.

Per la logistica a chiamata si indicano circa 5.000 tratte annue.

L'Azienda è dotata di una rete articolata di tunnel sotterranei, che collegano tra loro diversi padiglioni.

L'Aggiudicatario in fase progettuale dovrà fare un'attenta valutazione dello stato e condizione dei tunnel, ed attenersi alle disposizioni che saranno in vigore al momento dell'avvio del servizio (assenza di carico d'incendio nel tunnel, utilizzo conforme dei locali e degli spazi che si affacciano e/o comunicano con il tunnel).

Articolo 5 Locali


Al servizio sono assegnati i locali ubicati nella metà ovest del piano 1° ala H del Padiglione 5 "Polo Chirurgico e delle Emergenze".

La superficie dei suddetti locali è pari a circa 1000 mq.

Nella sua conformazione attuale, la struttura è provvista delle seguenti certificazioni:

- Parere favorevole condizionato del Comando Provinciale dei VV.F. rif. prot. 7926/10 del 14/04/2010 e prot. 2087/11 del 22/09/2011;
- Autorizzazione dell'attività rilasciata dal Comune di Bologna rif. P.G. 98410/11 del 04.05.2011;
- Dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del Decreto del MISE 22 gennaio 2008, n. 37.

L'energia elettrica proviene dalla cabina di trasformazione posta al piano base del Padiglione 5; le acque industriali, il vapore pulito e le reti idrico-sanitarie provengono dalle sottocentrali ubicate anch'esse al piano base; il sistema di climatizzazione è del tipo a "tutt'aria esterna" e fa capo a unità



di trattamento aria ed estrattori posti nel locale tecnico all'ultimo piano dell'edificio; oltre alla climatizzazione degli ambienti è disponibile nel Padiglione una rete di acqua refrigerata per l'abbattimento di carichi termici interni non legati all'andamento stagionale. Il Padiglione è dotato al piano base di un sistema di reti di scarico differenziato che raccoglie le colonne per il deflusso di acque nere ed acque bianche provenienti dai vari piani.

La distribuzione e la ripresa dell'aria di rinnovo è controllata da un sistema di cassette con regolatori di portata, che consente anche di mantenere dei gradienti di pressione tra le diverse zone della sterilizzazione. La filtrazione dell'aria avviene nell'unità di trattamento aria e, dove necessario, prima dell'immissione in ambiente mediante filtri assoluti applicati ai diffusori.

La gestione degli impianti meccanici avviene mediante un sistema di supervisione e telecontrollo.

Il Padiglione è servito da una rete centralizzata di gas medicali, non destinati al servizio di sterilizzazione, e di un impianto di produzione di aria compressa tecnica, che serve anche i locali oggetto del presente affidamento.

L'edificio è dotato di cavedi tecnici, rilevabili sugli elaborati grafici, dedicati al passaggio degli impianti.

Qualora l'offerente rilevi eventuali incongruenze nei citati elaborati, deve farne segnalazione formale al Policlinico prima della consegna dell'offerta chiedendo di ricevere le opportune informazioni integrative. In caso contrario, l'IRCSS AOUBO declina ogni responsabilità in merito ad eventuali inesattezze nelle documentazioni fornite.

L'Azienda, oltre ai locali gestiti dall'Aggiudicatario nell'ambito della Centrale di Sterilizzazione, concede in uso esclusivo a quest'ultimo i locali adibiti a deposito/magazzino identificati con i seguenti codici locali: 005-1H161 (52.06 mq) e 056-1H162 (10.49 mq).

L'Aggiudicatario dovrà contrassegnare tutti i locali ad uso esclusivo con la propria ragione sociale.


L'Aggiudicatario si assume la completa responsabilità di locali in uso per ogni eventuale danno arrecato ai propri addetti o a terzi e si impegna a non mutare in nessun caso, per qualsiasi titolo o ragione, la destinazione d'uso dei locali ad esso assegnati. In caso contrario, il comportamento dell'Aggiudicatario non conforme agli impegni assunti può integrare gli estremi di un grave inadempimento e pertanto causa di risoluzione contrattuale di diritto.

Nei locali dati in uso dovranno avere libero accesso, in qualsiasi momento, gli operatori dell'Aggiudicatario, gli addetti alla vigilanza e custodia, manutenzione e controllo dell'Azienda. Quest'ultima si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito delle attrezzature e dei materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario s'impegna a gestire i locali, a renderli idonei alle esigenze di servizio, a condurli con cura e diligenza, evitandone il deterioramento, l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro, provvedendo altresì a propria cura e spese alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Sono allegati alla documentazione di gara i seguenti elaborati grafici riferiti alla Centrale:

TAVOLA	OGGETTO
TAV. AR	architettonico
TAV. SC	impianto scarichi
TAV. IS	collegamento utenze
TAV.M	impianto aeraulico (ripresa)
TAV.VF	impianto antincendio
TAV: SF	Schema funzionale centrale di sterilizzazione
TAV RD	Impianto radiatori/fancoils/Post
TAV ES1	planimetria distribuzione F.M.
TAV ES2	impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici
TAV ES3	impianti speciali
TAV QE	quadri elettrici



Tenuta dei locali e manutenzione

Sono a carico dell'Aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed impianti della Centrale di Sterilizzazione nonché delle apparecchiature, arredi e attrezzature dedicate ai processi di sterilizzazione.

In particolare sono a completo carico, cura ed onere dell'Aggiudicatario, la pulizia dei locali dati in uso e la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché le attrezzature e materiali di consumo per la pulizia. La manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti in uso spetta all'Aggiudicatario ed è a totale carico di quest'ultimo, previa informazione all'Azienda.


Qualora i locali in uso esclusivo all'Aggiudicatario dovessero necessitare di messa a norma o qualora locali, attrezzature e impianti necessitassero di interventi di manutenzione straordinaria, l'Aggiudicatario è tenuto a farsene carico, sostenendone per intero i costi, concordando preventivamente gli interventi straordinari con la componente tecnica dell'Azienda, inoltrando apposita richiesta, alla quale dovrà seguire formale autorizzazione a procedere.

L'Azienda, tramite propri tecnici, verificherà i lavori in corso d'opera, nonché l'esatta esecuzione degli stessi. In caso di difformità sarà richiesta la modifica delle opere a spese dell'Aggiudicatario, salvo la richiesta di maggiori danni.

Articolo 6 Attrezzature

La Centrale di Sterilizzazione, sita al Pad. 5 Ala H Piano primo, è attualmente dotata delle attrezzature per la sterilizzazione indicate nel seguito:

INVENTARIO	TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA	FABBRICANTE	MODELLO	MATRICOLO
143418	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE CARRELLI	STEELCO SPA	JUPITER 3	1070016
143417	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE CARRELLI	STEELCO SPA	JUPITER 3	1070017
143419	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRUMENTARIO	STERIS CORP	RELIANCE SYNERGY HAMO	3626010001
143420	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRUMENTARIO	STERIS CORP	RELIANCE SYNERGY HAMO	3625910007
143421	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRUMENTARIO	STERIS CORP	RELIANCE SYNERGY HAMO	3621808002
143422	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRUMENTARIO	STERIS CORP	RELIANCE SYNERGY HAMO	3621808001
143423	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRUMENTARIO	STERIS CORP	RELIANCE SYNERGY HAMO	3622008001
143424	APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRUMENTARIO	STERIS CORP	RELIANCE SYNERGY HAMO	3605409001



143409	AUTOCLAVE	STERIS CORP	V-PRO 1	0324410-08
143410	AUTOCLAVE	STERIS CORP	V-PRO 1	0324410-09
143405	AUTOCLAVE	STERIS CORP	HC 1200	0328410-23
143406	AUTOCLAVE	STERIS CORP	HC 1200	0327710-04
143407	AUTOCLAVE	STERIS CORP	HC 800	0302809-34
143408	AUTOCLAVE	STERIS CORP	HC 800	0300809-08
143404	AUTOCLAVE	STERIS CORP	HC 600	0328810-28
143403	AUTOCLAVE	STERIS CORP	HC 600	0328810-29
143415	TERMOSALDATRICE	STEELCO SPA	PS100	522521
143416	TERMOSALDATRICE	STEELCO SPA	PS 300	522521
143412	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATRICI SRL	MINIRO' H-NET EVO	0195
143411	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATRICI SRL	MINIRO' H-NET EVO	0196
143413	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATRICI SRL	MINIRO' H-NET EVO	0198
143414	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATRICI SRL	MINIRO' H-NET EVO	0199

L'Aggiudicatario si impegna a prendere in carico tutte le attrezzature (ivi incluse quelle della Logistica indicate nell'Allegato B Parte Speciale del Capitolato) – di cui verrà redatto in contraddittorio apposito verbale ai fini della consegna delle stesse e presa in carico - nello stato in cui si trovano e a provvedere a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per mantenerle idonee al servizio di sterilizzazione, che deve essere eseguito in conformità agli standard.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire l'attività di assistenza tecnica, ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere in uso ed efficienza tutte le attrezzature comprese quelle della Logistica.


L'Aggiudicatario, all'occorrenza, dovrà fornire attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali; tale eventuale opzione rientra nelle "Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (50%)" di cui alla tabella *sub* art. 4 del capitolato.

Il rispetto delle metodologie operative, la manutenzione, la conservazione e la pulizia accurata dell'attrezzatura al termine dell'utilizzo, sono di fondamentale importanza per evitare di contaminare le superfici durante le attività.

Le attrezzature ed i macchinari di lavoro dovranno inoltre essere:

- utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- usati correttamente, onde ridurre al minimo il rischio di infortuni per utilizzatori e terzi;
- puliti perfettamente dopo l'uso;
- sottoposti ad adeguata manutenzione, che dovrà essere attestata mediante apposite schede, su cui dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti;
- monitorati secondo normativa e pianificazione relativa alle prove biologiche per la verifica delle conformità dei processi di sterilizzazione.

L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibili all'Azienda la documentazione relativa ai processi sopradescritti, nei termini di pianificazione e avvenuti processi, nonché i registri di manutenzione delle attrezzature e macchinari, che dovranno essere conservati presso la sede dell'appalto stesso, in quanto l'Azienda potrà farne oggetto di verifica.



Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall'Azienda eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature, o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

L'Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L'Azienda non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Articolo 7 Clausole Sociali

In conformità a quanto disposto dagli articoli 57, 61 e 108 e dall'Allegato II.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., il presente appalto intende garantire le pari opportunità generazionali e di genere, l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Il Contratto Collettivo Nazionale applicabile è il "CCNL Lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici" affini alla Centrale di Sterilizzazione, mentre il personale della Logistica può essere inquadrato anche nel "CCNL Multiservizi". Per quanto concerne quello territoriale, si intende quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Affidatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..


Il Progetto di assorbimento del personale e/o la dichiarazione rilasciata nel corso della procedura di gara, in merito all'accettazione della predetta clausola, impegna l'Aggiudicatario alla sua osservanza.

L'Aggiudicatario dovrà regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, con regolari attestazioni da parte degli organi competenti; dovrà quindi fornire all'Azienda la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali.

Ai fini dell'applicazione, si considera il personale dell'Appaltatore uscente impiegato nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Il personale della Centrale è il seguente: n. 42 operatori dipendenti, di cui n. 8 con contratto a tempo determinato, mentre quello della Logistica è il seguente: n. 4 operatori dipendenti, di cui n. 1 con contratto a tempo determinato (interinale).

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (Art. 1, comma 1 Allegato II.3) e occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti: (Art. 1, comma 2 Allegato II.3) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto deve essere consegnata una relazione di genere sulla situazione del personale; la mancata produzione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'Art. 1 dell'Allegato II.3 e l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento (Art. 1, comma 6 Allegato II.3).

Per quanto concerne i disabili, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere la certificazione sul rispetto delle norme sul lavoro dei disabili *ex* Art. 17 della Legge n. 68/1999, e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge, nonché comunicare eventuali sanzioni e provvedimenti a proprio carico del triennio precedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte (Art. 1, comma 3 Allegato II.3). La mancata produzione della certificazione e della relazione determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'Art. 1 dell'allegato II.3, da commisurarsi alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso (Art. 1, comma 6 Allegato II.3).



Articolo 8 Personale

L'Aggiudicatario si impegna a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto, in ogni periodo dell'anno ed a garantire la presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

Contestualmente alla stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà declinare formalmente nomi, mansioni e ruoli del personale stabilmente dedicato alla gestione dell'appalto.

L'Aggiudicatario deve mettere a disposizione personale adeguato, per preparazione professionale, esperienza e numero, all'esecuzione delle attività previste in appalto. Il personale addetto dovrà essere istruito in merito alle attrezzature sulle quali dovrà operare, sia per le parti meccaniche, idrauliche ed elettriche, che per i processi fisico-chimici.

L'Aggiudicatario dovrà nominare un proprio Responsabile della gestione con il ruolo di Responsabile di Commessa (Project Manager), avente il compito di garantire il coordinamento, la direzione e la gestione di tutte le attività oggetto del presente appalto.

Il Responsabile di Commessa dovrà essere reperibile 24 ore su 24 - 7 giorni su 7 a settimana, e rappresenterà l'unica interfaccia per l'Azienda per porre qualsiasi tipo di reclamo e/o richiesta relativamente al servizio prestato. A tale scopo, il Responsabile di Commessa dovrà essere dotato di telefono cellulare e dovrà poter disporre di personale, mezzi ed attrezzature idonei a risolvere tutte le situazioni emergenti.

Il Responsabile di Commessa dovrà, inoltre, assicurare la propria disponibilità ad incontri con gli operatori dell'Azienda per il servizio in oggetto. Tali incontri saranno stabiliti di comune accordo tra il Responsabile di Commessa e il DEC in base alle diverse esigenze.

Il Responsabile di Commessa, per brevi assenze determinate da ferie o malattie, dovrà essere sostituito da professionista parimenti qualificato del quale dovranno essere notificati, con almeno una settimana di anticipo, i dati per iscritto al DEC.

L'Aggiudicatario dovrà segnalare per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati relativi allo stato matricolare di ogni prestatore d'opera, all'atto in cui inizia il suo servizio presso l'Azienda, nonché gli aggiornamenti successivi.

Il personale inizialmente non previsto dovrà possedere gli stessi requisiti minimi di quello la cui sostituzione si è rivelata necessaria. Per nessun motivo, né la momentanea carenza di personale, né la carenza di professionalità adeguata potranno costituire motivo di ritardo nello svolgimento delle attività.

Tutto il personale addetto dovrà essere costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale relativamente all'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature, nonché al corretto utilizzo del sistema applicativo e delle postazioni di lavoro.

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare ogni anno uno o più corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno finalizzato all'ottima erogazione del servizio, così come descritto all'art. 7 del Capitolato Speciale Servizi Parte B.


L'Aggiudicatario dovrà dimostrare, su richiesta del DEC, di aver effettuato a favore per proprio personale dipendente il percorso formativo proposto in offerta.

L'Azienda si impegna, sulla base del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a:

- fornire ai dipendenti ed al personale dell'Aggiudicatario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività;
- cooperare con l'aggiudicatario per tutto quanto attiene all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Sarà cura e onere dell'Aggiudicatario mettere a disposizione del proprio personale le misure di protezione ritenute opportune e necessarie a norma di legge e la sua adeguata formazione.

Il personale dovrà osservare le norme disciplinari, igienico sanitarie e di ordine interno stabilite dall'Azienda.



Il personale impiegato dall'Aggiudicatario è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'Azienda potrà chiedere la sostituzione dei dipendenti dell'Aggiudicatario che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato luogo a reiterato motivo di lamentele o non abbiano, di propria iniziativa, ottemperato a quanto disposto dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna a far mantenere in perfetto stato di pulizia le divise del personale, provvedendo a sue spese alla fornitura, manutenzione e lavaggio, disinfezione delle stesse, nonché all'eventuale sostituzione delle divise e degli accessori di abbigliamento previsti. La divisa del personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere sostituita giornalmente.

Inoltre il personale dell'Aggiudicatario, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere munito del cartellino di identificazione personale, da tenere in evidenza e riportante, in modo ben visibile, nome, cognome e fotografia, nonché la denominazione dell'Aggiudicatario.

Il personale dipendente dell'Aggiudicatario potrà usufruire, secondo le tariffe applicate dall'Azienda riservate ad utenti esterni e secondo i regolamenti previsti dal gestore, del servizio di mensa.

Articolo 9 Scioperi e assemblee sindacali – continuità di servizio

L'Aggiudicatario si impegna a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, con una presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di prestare con regolarità e continuità il servizio per la gestione complessiva della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico e della relativa logistica, anche in caso di scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 12.06.1990 n. 146, così come confermato dai C.C.N.L., nei limiti del riconoscimento del servizio quale servizio pubblico essenziale "di pubblica utilità".

In caso di scioperi o assemblee, l'Aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, il giorno dello svolgimento e le modalità di effettuazione del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali evenienze, la reperibilità del Responsabile di Commessa.

L'Aggiudicatario deve assicurare la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, in modo da garantire che il numero degli addetti sia ottimale alla regolare esecuzione del servizio; in nessun caso è infatti ammessa la riduzione e/o l'interruzione del medesimo servizio.


Tutti gli operatori dell'Aggiudicatario, compresi i sostituti occasionali, devono essere preventivamente istruiti sulle corrette modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dal medesimo Aggiudicatario.

Non saranno inoltre consentite modifiche di orario o di giorno di prestazione se non concordate, e autorizzate dall'Azienda.

Anche in caso di emergenza dovuta ad eventi imprevisti o di forza maggiore, che ad esempio rendano inagibile la Centrale di Sterilizzazione interna all'Azienda, dovrà essere garantita la continuità di servizio ed i livelli prestazionali richiesti anche tramite la messa a disposizione e l'utilizzo di altra centrale di sterilizzazione esterna idonea e qualificata.

Articolo 10 Obbligo di riservatezza e Trattamento dei dati

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli, né comunicarli, né trasmetterli in alcun modo ed in qualsiasi forma, senza previa espressa autorizzazione dell'Azienda, e di non farne uso, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.



Tale obbligo si estende, altresì, a tutto il materiale iniziale e approntato durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di riservatezza non riguarda, invece, i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile, nei confronti dell'Azienda, dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, dell'obbligo di riservatezza, e risponde verso l'Azienda di ogni relativa violazione ai medesimi imputabile.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto, *ex art.* 1456 c.c., in ogni caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, e l'Aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti.

Le procedure in materia di riservatezza dei dati e delle informazioni che l'Aggiudicatario adotterà in sede di esecuzione del contratto saranno oggetto di auditing aziendale.

L'Aggiudicatario non potrà ad alcun titolo conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione agli stessi inerente dopo la scadenza del contratto, e li restituirà tutti all'Azienda, dietro formale richiesta di quest'ultima.

L'obbligo di riservatezza, come sopra dettagliato, deve essere rispettato dall'Aggiudicatario durante la vigenza del rapporto contrattuale.

In ordine al trattamento dei dati, l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, anche GDPR) e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

L'Aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, si impegna ad attuare ed a far attuare da eventuali collaboratori, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tutte le misure di sicurezza e di controllo necessarie a scongiurare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, di dati, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del contratto.


Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi al servizio di cui all'art. 1 coerentemente con la "Descrizione delle attività di trattamento", che sarà allegata al contratto e parte integrante dello stesso, l'Azienda, Titolare del trattamento, nominerà, mediante sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento *ex art.* 28 del Regolamento UE 2016/679.

Si specifica che il Responsabile è tenuto a:

- adottare opportune misure atte al rispetto dei principi del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, ad assistere il Titolare, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, coerentemente con le "Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali", che saranno allegate e parte integrante del contratto. Inoltre, il Responsabile si impegna a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati. Il Responsabile, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle policy privacy adottate dal Titolare, allegate al contratto e altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Ente. La designazione è da ritenersi valida per tutta la



durata del rapporto contrattuale, ivi compreso il caso di proroghe o rinnovi qualora questi abbiano il medesimo ambito ed oggetto di trattamento. Ai fini della responsabilità civile, si applicano le norme di cui all'art. 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e sorveglianza sanitaria e deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le Parti, in fase di esecuzione dell'appalto devono essere tempestivamente comunicate. A tal fine, la Azienda si riserva di contattare il datore di lavoro dell'Aggiudicatario e/o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Aggiudicatario è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza e provvede inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità, a:

1. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni/aggiornamenti che l'Azienda definisce in materia;
3. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. informare immediatamente l'Azienda in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. applicare nei confronti di eventuali subappaltatori o subaffidatari le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornita dalla committenza.


Rischio biologico

L'Aggiudicatario, tramite il proprio Medico Competente, deve garantire, per i propri dipendenti che lavorano all'interno della centrale di Sterilizzazione, una condizione di immunocompetenza nei confronti delle malattie indicate dalla delibera Regione Emilia-Romagna 351/2018 (morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite virale B) e l'assenza di malattia tubercolare in fase attiva. L'Aggiudicatario deve, inoltre, rendersi disponibile, eventualmente anche sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Azienda, a sottoporre i propri dipendenti ad eventuali controlli preventivi per eventuali rischi infettivi di nuova insorgenza.

In fase di esecuzione dell'appalto, la Azienda ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite, la Azienda è tenuta ad imporre all'Aggiudicatario la temporanea sospensione dell'attività in corso e l'immediato adempimento.

È onere dell'Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può essere programmato un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri



informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

L'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, come previsto dall'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul sito dell'AOU BO: <http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto> (all'interno della pagina cliccare in fondo al link Art. 26).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, l'AOU BO in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto". Tale documento è allegato al presente capitolato.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, in allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

Articolo 12 Polizze assicurative

L'Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio di cui all'art. 1 del capitolato.


Esso risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall'Azienda nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili all'Aggiudicatario, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività lo stesso si avvalga. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Affidatario nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda.

A tal fine l'Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione definitiva, dovrà fornire copia quietanzata di polizza assicurativa, vincolata a favore dell'Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda dei terzi e dei prestatori d'opera, derivante dall'esecuzione del contratto, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. Il massimale della polizza assicurativa ammontante a non meno di € 6.000.000,00 si intende per anno e per sinistro. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, l'impresa capogruppo, dotata di mandato collettivo speciale, stipulerà i contratti di assicurazione in nome e per conto proprio e delle mandanti; le stesse garanzie assicurative dovranno coprire senza riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e loro eventuali subappaltatori.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.



Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore.

Le franchigie previste nelle singole polizze saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario.

In tutte le polizze assicurative dovranno intendersi assicurati/beneficiari garantiti:

- l'Aggiudicatario, i subappaltatori, ogni altro partecipante all'appalto e tutto il loro personale;
- l'Azienda e tutto il suo personale (a qualunque titolo istituzionale impiegato);
- qualsiasi terzo (visitatori, pazienti ecc.).

È inteso che tutte le garanzie saranno stipulate ai sensi dell'art. 1891 c.c..

Le coperture dovranno essere operanti anche per i sinistri causati da colpa grave degli assicurati/beneficiari, nonché per i sinistri causati da dolo o da colpa grave delle persone di cui essi debbano rispondere.

Sarà inoltre stabilito che il ricorrere di circostanze quali quelle previste dall'art. 1900 c.c. non potrà influire sul risarcimento di danni direttamente liquidabili all'Azienda, fermo il diritto dell'Assicuratore di regresso verso l'Aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza del sinistro, è tenuto a segnalarlo all'Azienda.

L'Aggiudicatario non potrà opporre all'Azienda la non risarcibilità ovvero la riduzione di risarcimento di un danno a causa della ritardata denuncia del sinistro.

L'Azienda sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Articolo 13 Garanzia Definitiva

La garanzia definitiva resa, ex art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., a scelta dell'Appaltatore, nella forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del medesimo Decreto, è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 citato.


La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un ribasso superiore al 10%: la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un ribasso superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria (art. 117 comma 3). Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'Aggiudicatario (e nel caso di associazione, tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo, la copia conforme all'originale della certificazione posseduta). L'importo effettivo della garanzia definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'Aggiudicatario dall'Azienda.

La garanzia va mantenuta, anche mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata dell'appalto, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ed anche dopo la conclusione dello stesso, sino alla definizione di tutte le eventuali pendenze.



La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga (comma 8 art. 117 cit.).

La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., e, pena la sua non accettabilità, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 117 comma 7). La garanzia, deve, ai sensi dell'art. 117, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more degli schemi tipo di cui al comma 12 dell'art. 117 cit., la garanzia definitiva dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui all'Allegato A al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (*ex* art. 117 comma 13).

L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (art. 117 comma 5).

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 per gli appalti di lavori, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 117 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 117 comma 6).

Articolo 14 Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario


Spetta all'Aggiudicatario l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto per l'intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte dell'Azienda e segnalazioni di non conformità da parte degli utilizzatori del servizio. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà prevedere nel corso dell'appalto specifiche azioni correttive per eliminare ogni eventuale contestazione e/o segnalazione negativa.

L'Aggiudicatario dovrà disporre di organizzazione propria e dovrà gestire l'attrezzatura aziendale e la propria; si impegna, altresì, ad effettuare il servizio a regola d'arte, diligentemente, assicurando la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

L'Aggiudicatario organizzerà pertanto i mezzi necessari all'espletamento del servizio, con ogni onere a proprio carico, fornendo a tal fine ogni materiale, compresi gli abiti/divise di lavoro del proprio personale, nonché tutto quanto necessario allo svolgimento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel capitolato, negli allegati allo stesso, e nel Progetto-offerta.

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza, in via esemplificativa e non esaustiva od esclusiva della normativa:

- in materia di appalti di servizi;
- in materia di gestione ambientale e sociale;



- in materia di tutela della salute;
- in materia assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- in materia di assunzioni obbligatorie;
- in materia di diritto del lavoro e sindacale;
- in materia di anticorruzione e prevenzione della criminalità mafiosa.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto:

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salvaguardia della vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, dovrà intendersi pertanto ricadente sull'Aggiudicatario, restandone sollevata l'Azienda, nonché il personale aziendale preposto alla supervisione del servizio;
- alla restituzione, alla scadenza del contratto, di tutti i dati ed ogni altra informazione relativa al patrimonio immobiliare e ai servizi gestiti in un formato concordato (cartaceo e/o elettronico) leggibile ed utilizzabile dall'Azienda;
- all'opportuna denuncia al Comune di Bologna, in ordine ai locali dati in uso esclusivo, ai fini della riscossione da parte dell'ente comunale della tassa sui rifiuti, con comunicazione dei dati necessari al calcolo relativo;
- all'ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Comunali o altri, che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste. Eventuali ritardi nell'ottenimento di dette autorizzazioni e/o permessi non costituirà giustificato motivo di disfunzioni.
- L'Aggiudicatario dovrà prendere in carico la Centrale di Sterilizzazione nello stato in cui si trova ed utilizzarla per gli scopi indicati nel presente documento, restituendola all'Azienda al termine del contratto.
- Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'Aggiudicatario, questi deve provvedere all'immediato e totale rimborso. In caso contrario, l'Azienda potrà incamerare la garanzia definitiva richiedendone poi l'integrazione o la ricostituzione nella misura prevista.
- L'Aggiudicatario dovrà nel contratto farsi espressamente carico di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri richiamati nel presente capitolato, in tutti i documenti oggetto della gara, ivi compresi gli allegati e nel Progetto-Offerta.

Articolo 15 Obblighi a carico della Stazione Appaltante


Sono a carico dell'Azienda:

- gli oneri fiscali conseguenti all'applicazione dell'IVA (imposta sul valore aggiunto) sulle attività oggetto dell'appalto, in base alle norme vigenti in materia;
- la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese telefoniche, ecc., per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- la messa a disposizione dei locali di servizio in uso all'Aggiudicatario.

Articolo 16 Verifiche e Controlli

L'Aggiudicatario è tenuto all'erogazione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati e sulle attività ed i processi funzionali all'erogazione delle prestazioni stesse, secondo le modalità e le richieste previste dal presente capitolato e dai suoi allegati.

L'Aggiudicatario, nell'ambito del proprio potere di autocontrollo ed autogestione, è tenuto ad effettuare opportuni controlli al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi richiesti dall'Azienda (processo e risultato), delle prescrizioni di sicurezza, secondo quanto contenuto nei



documenti di gara e nel contratto, fornendone i risultati all'Azienda. I risultati devono essere registrati sul sistema informativo e resi disponibili all'Azienda se dalla stessa richiesti.

È facoltà dell'Azienda effettuare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, le verifiche della corrispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario nel rispetto del contratto e del presente capitolato, ed in particolare:

- controlli di efficacia e di efficienza;
- controlli di processo;
- controlli sul rispetto di quanto previsto dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- controlli sulla formazione, aggiornamento ed informazione del personale;
- controlli sui prodotti forniti, sul materiale di consumo, sulle attrezzature utilizzate e sui DPI.

In generale, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti quei controlli che riterrà necessari nel rispetto dell'appalto.

I controlli verranno effettuati dal personale incaricato, che potrà intervenire in qualsiasi momento. I controlli sono effettuati a più livelli organizzativi, in attuazione del principio di decentramento dei controlli.

Dei controlli verrà informato, di norma quando possibile, il Responsabile di Commessa o suo delegato, il quale avrà la facoltà di presenziarvi, procedendo in contraddittorio ai controlli stessi.

È previsto un controllo demandato ai centri di utilizzo, che provvedono ad inviare eventuali segnalazioni all'Azienda in merito al mancato rispetto delle prestazioni previste (non conformità).

Le segnalazioni devono essere prese in carico immediatamente dall'Aggiudicatario, che conseguentemente dovrà porre in essere l'azione correttiva al fine di eliminare l'eventuale disservizio nel più breve tempo possibile. Le tempistiche specifiche per il recupero dei disservizi saranno convenute tra le Parti.

L'Azienda si riserva comunque di ridefinire con l'Aggiudicatario il sistema di controllo nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ove occorra per renderlo maggiormente efficace, nonché per sopravvenute esigenze legate all'attività istituzionale o per motivi di interesse pubblico.

Il sistema di controllo potrà determinare delle penalità economiche, secondo regole e modalità previste nell'articolo successivo.

Articolo 17 Non conformità e Penali

Durante la vigenza del contratto, il DEC, anche per il tramite di assistenti con funzioni di direttore operativo ove nominati dalla stazione appaltante, svolgerà verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione dell'appalto, in termini, altresì, di tempistiche assegnate e di conformità alle prescrizioni contrattuali e dei documenti di gara.


Eventuali esiti negativi degli stessi, così come eventuali non conformità (NC) pervenute, saranno formalmente contestati dal DEC, ovvero dai suoi assistenti con funzioni di direttore operativo ove nominati, con nota scritta che verrà trasmessa all'Aggiudicatario a mezzo posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata.

L'Aggiudicatario avrà il termine massimo di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di trasmissione della nota di contestazione, per formalizzare al DEC, ovvero ai suoi assistenti con funzioni di direttore operativo ove nominati, le proprie controdeduzioni scritte.

Qualora le controdeduzioni dell'Aggiudicatario non siano accoglibili a giudizio del RUP/DEC, ovvero l'Aggiudicatario non fornisse, nel termine, le controdeduzioni richieste, si procederà all'applicazione della penale.

Le NC rilevate che, all'esito dello scambio di corrispondenza scritta, saranno ritenute dal DEC, ovvero dai suoi assistenti con funzioni di direttore operativo ove nominati, suscettibili di penale, saranno discusse in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Parimenti, l'Aggiudicatario prende atto che




l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In tutti i casi, le penali saranno irrogate dal RUP mediante apposita nota di addebito “fuori campo IVA”, che verrà trasmessa, unitamente al pagoPA per il relativo pagamento, a mezzo posta elettronica certificata.

Di seguito si riportano le “NC rilevate” ed i rispettivi importi di penale:

1. **Mancata rispondenza degli articoli alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall'Aggiudicatario e a quanto previsto dal capitolato:** penale € 500,00 per ogni tipologia di articolo.
2. **Strumento sporco - residui organici (sangue, osso, ecc.):** penale € 500,00 per ciascuna delle prime cinque non conformità della medesima tipologia rilevate nello stesso mese; penale € 2.000,00 a partire dalla sesta non conformità mensile della stessa tipologia. È inoltre applicata una penale di € 5.000,00 qualora la rilevazione dello strumento con residui organici comporti conseguenze cliniche o organizzative, quali, a titolo di esempio, il ritardo nell'avvio dell'intervento chirurgico o della procedura diagnostico-terapeutica o la modifica della tecnica chirurgica per indisponibilità dello strumentario. La tariffa di € 5.000,00 si applica ai kit unici, con eccezione dei kit in transito, qualora ritrovati non conformi e determinanti il ritardo dell'avvio dell'intervento /variazione tecnica chirurgica.
3. **Strumento con ruggine o calcare o altro materiale non organico derivante dalla sterilizzazione o presenza di condensa in misura superiore ai riferimenti normativi:** penale € 500,00.
4. **Strumento danneggiato durante il ricondizionamento o durante il trasporto:** penale variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 in base al preventivo di manutenzione/sostituzione. Se riguardante attrezzatura elettrificata danneggiata durante il lavaggio o sottoposta ad errato processo di sterilizzazione, sarà applicata una penale corrispondente al costo di riacquisto del dispositivo.
5. **Mancato posizionamento di protezione per taglienti/delicati:** penale € 500,00.
6. **Materiale mancante nel kit e non riportato in modo evidente in checklist:** penale € 500,00 per ciascuna delle prime cinque non conformità della medesima tipologia rilevate nello stesso mese; penale € 2.000,00 a partire dalla sesta non conformità mensile della stessa tipologia. È applicata una penale di € 5.000,00 qualora la mancanza dello strumento comporti conseguenze cliniche o organizzative, quali, a titolo di esempio, il ritardo nell'avvio dell'intervento chirurgico o della procedura diagnostico-terapeutica o la modifica della tecnica chirurgica.
7. **Strumento pervenuto al punto di utilizzo con SBS danneggiato o in condizioni igieniche non conformi:** penale € 500,00.
8. **Strumentario pervenuto presso il punto di utilizzo con checklist o documentazione mancante o errata:** penale € 500,00.
9. **Rilevamento di materiale estraneo all'interno del kit, processato insieme allo strumentario chirurgico:** penale € 1.000,00 per ciascuna delle prime quattro non conformità della medesima tipologia rilevate nello stesso mese; penale € 2.000,00 a partire dalla quinta non conformità mensile della stessa tipologia. È inoltre applicata una penale di € 5.000,00 qualora la rilevazione di oggetti estranei al kit determini conseguenze clinico-organizzative, quali, a titolo di esempio, il ritardo nell'avvio dell'intervento chirurgico o della procedura diagnostico-terapeutica o la modifica della tecnica chirurgica. La tariffa di € 5.000,00 si applica ai kit unici, con eccezione dei kit in transito, qualora ritrovati non conformi e determinanti conseguenze clinico-organizzative.
10. **Errore nel confezionamento per presenza di materiale all'interno del kit o del box non facente parte dello stesso o mancata presenza del box di trasporto:** penale € 500,00 per ciascuna delle prime cinque non conformità della medesima tipologia rilevate nello stesso mese; penale € 1.000,00 a partire dalla sesta non conformità mensile della stessa tipologia.
11. **Mancato posizionamento dell'indicatore di processo sull'SBS:** penale € 500,00 per ciascuna delle prime cinque non conformità della medesima tipologia rilevate nello stesso mese; penale € 1.000,00 a partire dalla sesta non conformità mensile della stessa tipologia.



12. **Ritardo** superiore ad una volta e mezza il tempo previsto nella riconsegna del materiale presso il punto di utilizzo, sia in caso di invio urgente che ordinario: penale € 500,00. Qualora il ritardo sia dovuto allo smarrimento del materiale, la penale applicata sarà pari a € 2.000,00 o al costo di riacquisto se superiore.
13. **Presenza di strumentario eccedente e non tracciato in checklist:** penale € 1.000,00 per la prima non conformità nel mese, penale € 5.000,00 dalla seconda della stessa tipologia nello stesso mese.
14. **Consegna di materiale non sterilizzato ai punti di utilizzo:** penale € 5.000,00 per la prima non conformità nel mese, penale € 10.000,00 dalla seconda della stessa tipologia nello stesso mese.
15. **Mancata produzione dei documenti di cui all'art. 1 comma 2 e comma 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.** (rif. Comma 6 art. 1 dell'allegato II.3 citato): penale € 200,00 per ciascuna omissione.
16. **Incompleta o mancata formazione/addestramento degli operatori:** penale € 500,00 per ciascuna non conformità rilevata.
17. **Mancata o ritardata sostituzione degli operatori non ritenuti idonei dall'Azienda:** penale € 300,00 per ciascuna non conformità rilevata.
18. **Mancata pulizia/sanificazione/manutenzione di mezzi ed attrezzature utilizzate per l'appalto oppure non effettuati secondo i protocolli convenuti con l'Azienda:** penale € 500,00 per ciascuna non conformità rilevata.
19. **Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o altre omissioni/mancanze legate alla sicurezza dei lavoratori:** penale € 500,00 per ciascuna non conformità rilevata.

Le inadempienze e mancanze innanzi descritte, devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo; pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione e disservizi non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti sopra elencati, verrà applicata una penale variabile secondo la gravità delle infrazioni contestate (per ogni caso di ritardo e/o mancato rispetto delle condizioni indicate in capitolato e/o offerta tecnica), da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ad infrazione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, coerentemente a quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.; qualora lo superasse, si darà corso alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 Fatturazione, pagamento e ordini


La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate.

Servizio della Centrale di Sterilizzazione:

Le attività prestate dovranno essere contabilizzate in base ad euro / intervento chirurgico; il corrispettivo è determinato sulla base del numero di interventi chirurgici effettuati in regime ordinario e moltiplicato per il prezzo offerto in base al tipo di intervento (euro/cad) come da modello offerta economica, allegato al Disciplinare di gara.

Il corrispettivo sarà calcolato nella misura del 90% di un dodicesimo del valore annuo, risultante dal prodotto dei prezzi unitari per i parametri utilizzati per la fatturazione - numero di interventi chirurgici effettuati in regime ordinario rilevati al 31/12 di ogni precedente anno contrattuale. L'Aggiudicatario è autorizzato ad emettere fatture mensili in acconto di importo pari al 90% del corrispettivo mensile determinato sulla base dei dati di cui ai punti precedenti. La restante parte del corrispettivo sarà corrisposto sulla base dei dati effettivi, rilevati al 31/12 di ogni anno contrattuale e comunicati all'Aggiudicatario improrogabilmente entro i 60 giorni successivi. Entro il medesimo termine l'Azienda verificherà la conformità dei servizi eseguiti.

Gestione del servizio di logistica dello strumentario chirurgico:



Il prezzo del servizio ordinario è a forfait con fattura mensile pari a 1/12 del canone annuale, mentre per il servizio a chiamata il costo riconosciuto è a singola tratta.

L'Aggiudicatario dovrà adottare modalità che consentano di conoscere tutti gli elementi probatori riguardo gli interventi eseguiti, specificando, tra l'altro, quale U.O. ha richiesto/ricevuto il servizio.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, la fatturazione e i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati singolarmente ad ogni impresa facente parte del raggruppamento.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere così intestati:

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola
Codice fiscale: 92038610371 - P.IVA 02553300373
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero e data dell'ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID PEPPOL) che verrà inviato dalla stazione appaltante;
- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- Codice Univoco Ufficio: UFR9WK
- CIG
- CUP (eventuale)

Le fatture devono essere trasmesse all'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

La fatturazione è subordinata all'emissione dell'ordine aziendale.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà attendere l'invio dell'ordine telematico per poter procedere con l'emissione della fattura.


L'ordine è obbligatorio per le forniture e per i servizi, pena l'impossibilità per l'Azienda di effettuare la liquidazione e il pagamento delle fatture.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP (se previsto).

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente capitolato.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria contraente abbia riscontrato la regolarità delle stesse, e sussistano i presupposti e le condizioni per la loro liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei



casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria contraente sospenderà la liquidazione delle fatture fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento delle fatture.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare le fatture e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari a € 30,00. La stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione delle fatture resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione delle fatture, i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o delle fatture correttamente emesse in sostituzione di quelle integralmente contestate (o rifiutate). In ogni caso, sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.


Per ulteriori informazioni relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori - al numero di telefono 051 6079538 per l'IRCSS AOUBO Policlinico di Sant'Orsola. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il Fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

L'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola rientra nel regime di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (split payment), per cui, ove ne ricorrano i presupposti, la fattura dovrà contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", così come disposto dall'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015, e l'Azienda Sanitaria provvederà al pagamento al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento dell'IVA all'Erario.

Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, l'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto e, a tal fine, è obbligato, ex art. 3 comma 7 della Legge citata, a comunicare, alla stazione appaltante: a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura cui sono dedicati; b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione di cui alle lettere a) e b) deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.



L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 cit. comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 (art. 6 comma 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.).

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.)”.

Articolo 20 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi per gli importi di cui alla tabella *sub* art. 3 del presente documento.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore prima della scadenza del contratto.

In caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, nessuna pretesa potrà essere vantata in tal senso dall'Appaltatore.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante (comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.). L'importo stimato di tale opzione è indicato nella tabella *sub* art. 3 del presente documento. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore prima della scadenza del contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato con l'Appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se l'interruzione delle prestazioni possa determinare le situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico *ex* comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..


Per tale proroga si stima un periodo di 12 mesi, il cui importo è indicato nella tabella *sub* art. 3 del presente documento.

In tale ipotesi, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, rinnovo e proroga, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.).

L'importo complessivo di detta opzione è indicato nella tabella *sub* art. 3 del presente documento.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.: la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto, di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino al 50% in più dell'importo del contratto, rinnovo e proroghe, per eventuali attivazioni di servizi opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali.



Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o contratto di rinnovo, e/o proroga.

L'importo complessivo di detta opzione è indicato nella tabella *sub art. 3* del presente documento.

Clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato, e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, volta a ristabilirne l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Amministrazione valuta il riconoscimento di aumenti anche maggiori rispetto a quanto derivante dall'applicazione del meccanismo revisionale di cui all'art. 22 del presente capitolato, acquisendo preliminarmente elementi istruttori volti a conoscere le più plausibili condizioni di mercato nel caso di risoluzione del contratto e di conseguente affidamento "*ex novo*", nonché, ove vi sia un secondo Operatore Economico in graduatoria, interpellando quest'ultimo per previamente verificare le condizioni proposte. La rinegoziazione è disposta entro il limite indicato nella tabella *sub art. 3* del capitolato (massimo 80% rispetto al valore del contratto, rinnovo e proroga) ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

Articolo 21 Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - come modificato e integrato dall'art. 41 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - che si intende richiamato per tutto quanto ivi non espressamente riportato.


L'Operatore Economico indica le prestazioni da subappaltare, non potendosi affidare in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.).

Ai sensi del comma 2-*bis* inserito nell'art. 119 dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-*bis*, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 22 Revisione dei prezzi



Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e dell'Allegato II.2-*bis* ("Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi") introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi con le modalità, alle condizioni e nei limiti di seguito indicati.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = w_1 \times V_t^{(1)} + w_2 \times V_t^{(2)} + w_3 \times V_t^{(3)}$$

dove

V_t è la variazione definita all'esito dell'istruttoria;

$V_t^{(1)}$ è la variazione dell'indice delle retribuzioni [9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

$V_t^{(2)}$ è la variazione dell'indice alla produzione dell'industria [325] "Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche";

$V_t^{(3)}$ è la variazione dell'indice alla produzione dei servizi [5224] "Movimentazione merci";

w_1 è il peso relativo al dato $V_t^{(1)}$ pari al 65%

w_2 è il peso relativo al dato $V_t^{(2)}$ pari al 24%

w_3 è il peso relativo al dato $V_t^{(3)}$ pari all'11%

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento di cui sopra, con la frequenza di aggiornamento trimestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.


Ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.2-*bis*, la variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici al momento della rilevazione, e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'Allegato I.3. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1 dell'Allegato II.2-*bis*, saranno comunicati all'Appaltatore, all'indirizzo pec indicato nel contratto, i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

Nello specifico, la revisione avviene esclusivamente in forza di espressa autorizzazione rilasciata dal RUP.

Il RUP, entro 20 giorni dal monitoraggio, definisce il valore della eventuale revisione da effettuare; il termine di 20 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie.

La revisione dei prezzi può essere accordata per un determinato tempo, anche infrannuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione - da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC - qualora si modifichino le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.

Come stabilito dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-*bis*, quando l'applicazione della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'art.122, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., pertanto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.



Oltre all'ipotesi prevista all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.2-bis, qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziare a tal fine per l'appalto, così come previsto dall'art. 60, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., l'Azienda potrà risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Articolo 23 Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla (ex art. 119 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.).

Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o, in mancanza, a quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente - all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel contratto - e al cessionario - all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione - oppure, per entrambi i casi, agli indirizzi di posta elettronica certificata reperibili sui pubblici registri, entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

In via generale, non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.


La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Articolo 24 Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto dal capitolato, l'Azienda può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..

Fermo quanto sopra, il contratto si risolve altresì ai sensi dell'art. 1456 c.c. al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore dell'Aggiudicatario, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- frode nell'esecuzione dell'appalto in danno della stazione appaltante;
- abbandono dell'appalto;



- sospensione ingiustificata, di tutti o parte dei servizi in appalto per un periodo continuativo superiore a quindici giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a trenta giorni in un arco temporale di 365/366 giorni;
- comportamento dell'Aggiudicatario non conforme agli impegni assunti *sub* art. 5 "Locali" integrante gli estremi di un grave inadempimento;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, *sub* art. 12 "Polizze assicurative";
- importo complessivo delle penali addebitate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto;
- subappalto occulto e violazione delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- violazione del divieto di cessione del contratto e della normativa disciplinante la cessione dei crediti;
- inosservanza dell'Intesa del 19 giugno 2018 per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e, tra gli altri, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi;
- inosservanza del Codice di Comportamento dell'Azienda approvato con Deliberazione n. 27 del 24 gennaio 2024;
- violazione del Patto di integrità accettato dall'Aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali.
- inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell'espletamento del servizio.

In tutti questi casi, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Azienda, con comunicazione scritta a mezzo pec, dichiarerà all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.


Verificatasi la risoluzione del contratto, l'Azienda comunicherà a mezzo pec all'Appaltatore la data in cui si svolgerà, in contraddittorio con lo stesso, il sopralluogo ricognitivo dello stato di tutti i locali aziendali identificati *sub* art. 5 in uso all'Appaltatore medesimo durante la vigenza del rapporto contrattuale. In tale sede, le Parti verificheranno, altresì, lo stato delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari presi in carico dall'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi appaltatigli. All'esito della ricognizione, l'Azienda e l'Appaltatore redigeranno, in duplice originale, un verbale di constatazione dello stato dei locali e delle attrezzature e contestuale riconsegna degli stessi.

Articolo 25 Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter* e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei modi di cui all'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..

Articolo 26 Esecuzione o completamento del servizio nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

Ai fini dell'esecuzione o completamento del servizio in caso di procedura d'insolvenza o d'impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'Aggiudicatario, l'Azienda procederà nelle modalità e alle condizioni previste dall'art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..



Articolo 27 Domicilio dell'Aggiudicatario

Per tutti gli effetti del contratto, l'Aggiudicatario comunicherà all'Azienda il domicilio della propria sede operativa nonché il relativo indirizzo pec; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione e comunicazione inerente e dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio della sede operativa nonché del relativo indirizzo pec dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda.

Articolo 28 Norme regolatrici

Il servizio descritto *sub* art. 1, oggetto del contratto, deve essere eseguito in conformità al presente capitolato ed alle previsioni contrattuali, nonché nel rispetto:

- del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e, comunque, delle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- del Codice Civile e ss.mm.ii..
- di leggi nazionali e della Regione Emilia-Romagna, di circolari governative e prefettizie, di disposizioni provinciali e comunali, degli organi territorialmente competenti, comprese le ss.mm.ii., purché tutte inerenti al servizio *sub* art. 1 e in vigore al momento della presentazione dell'offerta, ovvero emanate durante la vigenza del contratto, ove applicabili *ratione temporis*;
- di standard tecnici specifici ove attinenti al servizio *sub* art. 1.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare le predette norme.

Eventuali successivi accordi integrativi o successive modifiche dovranno essere messi per iscritto e sottoscritti dalle Parti.

In caso di contrasto e/o difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e negli allegati a corredo dello stesso, e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato e negli allegati a corredo dello stesso, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato e negli allegati a corredo dello stesso.

Articolo 29 Clausole contrattuali allegate all'Intesa del 19 giugno 2018 per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e l'AUSL di Bologna, l'AOU di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'AUSL di Imola


Si riportano in appresso le clausole contrattuali allegate all'Intesa del 19 giugno 2018 per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e l'AUSL di Bologna, l'AOU di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'AUSL di Imola:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi



dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p. e 353 *bis* c.p.”.

Articolo 30 Foro competente

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Emilia-Romagna - Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Quando ne ricorrono i presupposti di obbligatorietà trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 al medesimo Decreto, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. Il Collegio è costituito da n. 3 membri.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)